



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il **TRIBUNALE DI AREZZO**
Ufficio Gare e Formazione Contratti

Decisione di contrarre n. 11/2024

Prot. Inf. n. 1949/2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) D. lgs n. 36 del 31.03.2023 dei servizi aventi ad oggetto l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'incarico di Medico Competente ex D. lgs n. 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Palazzo di giustizia di Arezzo sito in Piazza Falcone e Borsellino n. 1, Arezzo – Edificio “ex Garbasso” a beneficio del personale dipendente della Procura della Repubblica di Arezzo – capitolo 1451.37

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PREMESSO CHE

- il D. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro prevede, nel campo della sicurezza e della sorveglianza sanitaria, le seguenti misure generali di tutela:

- la valutazione dei rischi;
- la programmazione della prevenzione e protezione;
- l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione;
- l'eliminazione dei rischi o riduzione al minimo;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;

- il Tribunale di Arezzo, anche per la Procura di Arezzo e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo ha aderito alla Convenzione Consip relativa ai “servizi sulla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PA Ed 4 Lotto 5” contraendo in data 1.12.2021, per la durata di tre anni, ordine n. 6507042 di acquisto dei servizi base demandati al Medico Competente e al RSPP di cui al D.lgs. 81/2008 con la Società CONSILIA CFO Srl (in RTI) (P.IVA 11435101008) con sede in Roma (00131), Via Giacomo Peroni n. 130 dell'importo complessivo pari a **€. 46.685,28 oltre IVA;**

- il contratto con Consilia CFO S.r.l., certamente sottostimato negli importi, è prossimo alla scadenza del 30.11.2024;

- il contratto anzidetto non prevedeva opzioni di proroga; in ogni caso Consilia Cfo S.r.l. si è dichiarata indisponibile ad una proroga tecnica agli stessi prezzi pattuiti in contratto;

- **è ancora in corso la procedura per l'attivazione del nuovo Accordo Quadro Consip in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;** Consip S.p.A. ha ulteriormente prorogato la durata del procedimento (il cui termine era inizialmente previsto per il 30.04.2024 e poi per il 31.07.2024) **indicando come data di fine presunta il 15.11.2024**, salvo ulteriori rinvii per evenienze procedurali o processuali;

- l'Accordo Quadro sopra indicato è tuttavia rivolto alle Amministrazioni il cui Ordine Principale raggiunge un importo, IVA esclusa, almeno pari alle soglie di rilevanza comunitaria vigenti in ambito servizi e concorreranno al raggiungimento dell'importo minimo l'attività a canone, l'attività a tantum e l'importo a consumo; i singoli contratti attuativi avranno durata opzionale, a discrezione dell'Amministrazione di 36 mesi o di 48 mesi decorrenti dalla data di inizio erogazione dei servizi; il Palazzo di Giustizia di Arezzo è un unico complesso edilizio di tipo "*multitenant*" che accoglie tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario (Tribunale; Procura della Repubblica; Giudice di Pace, Unep);

- **per l'effetto, non sarà concretamente possibile per gli Uffici giudiziari di Arezzo aderire al nuovo Accordo Quadro di Consip in quanto l'ordinativo principale della fornitura, anche nella previsione quadriennale e considerata la eventuale attività extra canone, non supererà l'attuale soglia di E. 143.000,00;**

- nelle more sussiste l'assoluta necessità di garantire l'attuazione degli obblighi della sicurezza sul lavoro, previsti dal D.lgs. n. 81/2008 tra i quali rientrano le figure dell'RSPP e del Medico Competente;

CONSIDERATO CHE

- **il Servizio di R.S.P.P.**, nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 81 del 09/04/2008, **prevede :**

° **lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33** del medesimo D.lgs. 81/2008 ed in particolare:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- redazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

- informazione ai lavoratori ex articolo 36;

° **lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:**

1) assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;

- 2) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico, verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
- 3) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione del rischio incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
- 4) revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
- 5) informazione e formazione ai dipendenti dell'ente di cui all'art. 36-37 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- 6) partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico competente, ai dirigenti e ai RLS;
- 7) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'articolo art.35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- 8) sopralluoghi presso la struttura dell'Ente;
- 9) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipánico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti;
- 10) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività;
- 11) parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;
- 12) consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo;
- 13) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
- 14) predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 15) assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza;
- 16) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
- 17) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant' altro necessario ai sensi della normativa vigente;
- 18) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
- 19) aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
- 20) aggiornamento dell'esposizione del personale al rischio vibrazioni;
- 21) redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l'elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;

22) aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza;

° **il possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati all'art. 32 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..**

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

il Medico competente, ai sensi della normativa vigente, **svolge i seguenti compiti di cui agli artt. da 39 a 42 D.lgs. N. 81/2008 ed in particolare:**

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.LGS.81/2008 e s.m.i.;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.LGS. n.81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- stesura e aggiornamento del programma sanitario;
- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

- accertamenti periodici di controllo dello stato di salute dei lavoratori e giudizio di idoneità alla mansione specifica e valutazione degli accertamenti sanitari;
- accertamenti su richiesta del lavoratore, qualora siano ritenuti dal medico correlati ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti medici precedenti alla ripresa lavorativa, a seguito di assenza per motivi di salute per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- redazione delle cartelle cliniche relative alle visite mediche;
- redazione dei certificati di idoneità sanitaria;
- riunioni periodiche e sopralluogo annuale nell'ambiente di lavoro;
- relazione medica annuale sugli ambienti di lavoro e sulle condizioni sanitarie e di rischio;
- gestione scadenze.

Il Medico competente dovrà possedere i requisiti e/o titoli richiesti dall'art. 38 del D.lgs. n. 81/08 e dovrà essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute

VISTI

- il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., "Testo Unico per la sicurezza sul lavoro" che prevede quale obbligo del Datore di Lavoro quello di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche dotandosi di personale esterno dotato di specifiche competenze;
- in particolare, l'art. 2 lettera b) del D. Lgs n. 81/2008, che definisce «datore di lavoro» *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione... tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività; in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo"*;
- il DM 18.11.1996 e il DM 12.02.2002 che recitano: *"sono datori di lavoro: g) per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi e, in particolare, per gli uffici del giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, per i commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia"*;
- l'art. 18 comma terzo Dlgs n. 81/2008 secondo cui *"gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico"*.

RITENUTO

- per l'effetto che il Procuratore della Repubblica di Arezzo e il Presidente del Tribunale di Arezzo, anche quale Coordinatore del Giudice di Pace, ricoprono entrambi la figura di datore di lavoro nei

confronti del personale dipendente e che pertanto debbano procedere alla stipula di separati contratti, con l'accortezza di evitare duplicazione di costi, vista l'unicità per Procura della Repubblica, Tribunale e Giudice di Pace del luogo di lavoro costituito dal medesimo Palazzo di Giustizia;

- per l'effetto ulteriore, l'attività di RSPP relativa alla parte edilizia e impiantistica, comunque afferente l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo di Giustizia per cui, nei limiti indicati dall'art. 18 comma terzo D.lgs. n. 81/2008, sussiste il potere di gestione e di spesa del Presidente del Tribunale, farà capo al contratto da stipularsi a cura del Tribunale e terrà conto del numero di **147 dipendenti del Tribunale e del Giudice di Pace di Arezzo** (117 unità di personale amministrativo, n. 30 unità di personale di magistratura togato e onorario); **è prevedibile un numero di DUVRI complessivi annui in numero pari a 22**; invece, l'attività di RSPP relativa alla vigilanza del Palazzo di Giustizia con annessi impianti e alla residua attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per cui sussiste potere di gestione e di spesa del Procuratore della Repubblica, farà capo al contratto da stipularsi a cura della Procura della Repubblica e terrà conto del **numero di 79 addetti a tale Ufficio (n. 56 unità tra magistrati togati ed onorari e personale amministrativo e n. 23 unità di personale di Polizia Giudiziaria)**; **è prevedibile un numero di DUVRI complessivi annui in numero pari a 2**; per entrambi gli Uffici è possibile prevedere una percentuale aggiuntiva del 10% sull'importo a canone a titolo di imprevisti per evenienze eccezionali o per DUVRI eccedenti il numero complessivo sopra indicato, da considerarsi quale extra canone a consumo;

- l'attività di medico competente potrà essere composta a canone sia da una cifra fissa parametrata alle incombenze da svolgere e al numero di dipendenti di ciascun Ufficio e dunque ai **147 dipendenti (tra personale amministrativo e di magistratura) di Tribunale e Giudice di Pace e ai 56 dipendenti (tra personale amministrativo e di magistratura ed escluso il personale di Polizia Giudiziaria) della Procura della Repubblica di Arezzo**; sia da una cifra variabile in base al numero di visite periodiche programmate; nel triennio 1.12.2024/30.11.2027 sono programmate
° per il Tribunale e il Giudice di Pace le seguenti visite periodiche:

Anno 2025 - n. 52 visite

Anno 2026 - n. 23 visite

Anno 2027 - n. 13 visite

° per la Procura della Repubblica le seguenti visite periodiche:

Anno 2025 - n. 37 visite

Anno 2026 - n. 3 visite

Anno 2027 - n. 35 visite;

in base all'esperienza degli anni precedenti, inoltre, per entrambi gli Uffici è possibile prevedere una cifra forfettaria fissa a titolo di imprevisti per visite straordinarie o connesse a nuove assunzioni o a esami specifici strumentali per le finalità di cui al Dlgs n. 81/08, da considerarsi quale extra canone a consumo;

VERIFICATO

a seguito di indagini di mercato e all'acquisizione di vari preventivi che

- **l'attività di RSPP**, nei termini sopra esposti (*in sintesi, Documento di valutazione dei rischi • Gestione Registro Controlli • Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione • Gestione n.*

DUVRI/mese • Implementazione sistema di gestione sicurezza sul lavoro • Piano delle misure di adeguamento • Redazione e aggiornamento del Piano delle Emergenze • Prove di evacuazione) **può essere remunerata come segue:**

per il Tribunale e il Giudice di Pace di Arezzo:

- con un **compenso professionale, onnicomprensivo anche della redazione di 22 DUVRI l'anno**, ritenuto EQUO nella misura di **€. 1.000,00 mensili pari a €. 12.000,00 annui**, oltre cassa ed iva, oltre a un compenso extra canone a consumo pari al 10% su **€. 12.000,00 annui e dunque pari a €. 1.200,00 annui**, oltre cassa ed iva, **per evenienze o DUVRI eccedenti il numero sopra indicato (e considerando che un DUVRI in regime di extra canone potrà essere remunerato con un importo pari a €. 400,00 - oltre cassa e iva):**

per la Procura della Repubblica di Arezzo:

- con un **compenso professionale onnicomprensivo anche della redazione di 2 DUVRI l'anno**, ritenuto EQUO nella misura di **€. 575,00 mensili pari ad €. 6.900,00 annui**, oltre cassa e iva, oltre a un compenso extra canone a consumo pari al 10% su **€. 6900,00 annui e dunque pari a €. 690,00 annui**, oltre cassa ed iva, **per evenienze o DUVRI eccedenti il numero sopra indicato (e considerando che un DUVRI in regime di extra canone potrà essere remunerato con un importo pari a €. 400,00 - oltre cassa e iva);**

° **l'attività di medico competente**, nei termini sopra esposti, **può essere remunerata**

- con un compenso professionale forfettario onnicomprensivo che si stima EQUO

per il Tribunale e il Giudice di Pace di Arezzo

in €. 500,00 annui, oltre iva per la seguente attività: *in sintesi, nomina annuale incarico/ incarichi medico competente 2. elaborazione del protocollo di sorveglianza sanitaria 3. istituzione, gestione e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori 4. invio agli organi di competenza delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori 5. collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione 6. formazione ed informazione dei lavoratori sulla sorveglianza sanitaria 7. partecipazione riunione periodica annuale ex art. 35 con relazione scritta 8. elaborazione della relazione sui risultati anonimi collettivi aziendali da inviare alla ASL 9. servizio di consulenza normativo-legale in merito alla sorveglianza sanitaria 10. servizio di programmazione visite ed esami e gestione scadenze di legge 11. Sopralluogo annuale nel luogo di lavoro;*

e **€. 57,00 esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 a visita periodica e dunque complessivamente**

Anno 2025= n. 52 visite x 57 euro = €. 2.964,00 (esenti iva)+ €. 500,00 (oltre iva) = €. 3.464,00 a canone + extra canone a consumo di €. 400,00 (esenti iva)= Totale 2025= €. 3.864,00;

Anno 2026= n. 23 visite x 57 euro = €. 1.311,00 + €. 500,00= €. 1.811,00 + extra canone a consumo di €. 400,00 (esenti iva)= Totale 2026 = €. 2.211,00;

Anno 2027= n. 13 visite x 57 euro = €. 741,00 + €. 500,00= €. 1.241,00 + extra canone a consumo di €. 400,00 (esenti iva)= Totale 2027 = €. 1.641,00;

per la **Procura della Repubblica di Arezzo**

in €. 200,00 annui, oltre iva per la seguente attività: *in sintesi, nomina annuale incarico/ incarichi medico competente 2. elaborazione del protocollo di sorveglianza sanitaria 3. istituzione, gestione e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori 4. invio agli organi di competenza delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori 5. collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione 6. formazione ed informazione dei lavoratori sulla sorveglianza sanitaria 7. partecipazione riunione periodica annuale ex art. 35 con relazione scritta 8. elaborazione della relazione sui risultati anonimi collettivi aziendali da inviare alla ASL 9. servizio di consulenza normativo-legale in merito alla sorveglianza sanitaria 10. servizio di programmazione visite ed esami e gestione scadenze di legge 11. Sopralluogo annuale nel luogo di lavoro;*

e **€. 57,00 esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 a visita periodica e dunque complessivamente Anno 2025= n. 37 visite x 57 euro = €. 2.109,00 (esenti iva)+ €. 200,00 (oltre iva) = €. 2.309,00 a canone** + extra canone a consumo di **€. 200,00 (esenti iva)= Totale 2025= €. 2.509,00;**

Anno 2026= n. 3 visite x 57 euro = €. 171,00 + €. 200,00= €. 371,00 + extra canone a consumo di €. 200,00 (esenti iva)= Totale 2026 = €. 571,00;

Anno 2027= n. 35 visite x 57 euro = €. 1995,00 + €. 200,00= €. 2.195,00 + extra canone a consumo pari di €. 200,00 (esenti iva)= Totale 2027 = €. 2.395,00;

VALUTATO

per l'effetto, che i suddetti importi siano

- equi ai sensi dell'art. 8 del Dlgs n. 36/2023 (nuovo codice degli appalti) e della legge 21.04.2023 n. 49 sull'equo compenso,
- inferiori ai prezzi applicati sul mercato di riferimento da società intermediarie,
- stabiliti in modo tale da non creare duplicazione di voci in quanto rapportati alla unicità del luogo di lavoro,
- idonei a comporre la base d'asta su cui gli/l'operatori/e economici/o potranno/potrà offrire il proprio sconto in sede di affidamento diretto,
- **comprovanti, sin da questa fase ed anche al lordo delle somme previste a consumo, perfino nella proiezione di un rapporto quadriennale, che gli Uffici giudiziari di Arezzo, anche unitamente tra loro, non potrebbero comunque aderire al nuovo Accordo Quadro Consip, non superando l'ordinativo principale della fornitura l'attuale soglia di E. 143.000,00;**

VISTI ALTRESI'

- l'art. 14 comma 1 lettera b) D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di forniture e di servizi nell'importo inferiore a € 143.000, per le procedure dal 1° gennaio 2024;
- l'art.14 comma 14 lettera d) n. 1 D.lgs. n. 36/2023 che stabilisce il valore degli appalti pubblici di servizi di durata pari o inferiore a 48 mesi in misura pari all'importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
- l'art. 50 comma 1 lettera b) D.lgs. 36/2023, che consente l'applicazione della procedura di affidamento diretto di forniture e servizi, d'importo inferiore a € 140.000; in tal caso, l'aggiudicazione

o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

• la circolare del Ministero della Giustizia, Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie, m dg.DOG.11/01/2024.0007296.U, sulla semplificazione delle procedure amministrative di spesa mediante l'eliminazione della preventiva autorizzazione ministeriale per i contratti con RSPP e medico competente trattandosi di adempimenti obbligatori;

• la Legge 13 agosto 2010, n.136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (come modificata dalla L. n. 217/2010), che all'art. 3, comma 1, prevede l'obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari;

• l'art.17, del D.lgs. 36/2023 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

• l'art. 15, del D.lgs. 36/2023 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione;

• la L. 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii., che all'art. 1, comma 449, prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; e che all'art. 1, comma 450 (così come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145), prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di fare ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario nonché dal 1.01.2024 anche per importi inferiori a € 5.000;

• l'art. 52. D.lgs. n. 36/2023 che, sul controllo sul possesso dei requisiti prevede al primo comma che, "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

• l'art. 18 comma 10 e All. 1.4 D.lgs. n. 36/2023 che prevede l'esenzione per l'aggiudicatario del versamento dell'imposta di bollo una tantum trattandosi di affidamenti separati di valore inferiore a € 40.000,00;

• la delibera Anac del 19.12.2023 n. 610 sull'importo dovuto all'Autorità che prevede l'esonero dal versamento di contribuzione per affidamenti inferiori a € 40.000,00;

DANDO ATTO CHE

- si provvederà tempestivamente a comunicare al funzionario Delegato e al Ministero della Giustizia la presente determina;

- appare congruo stabilire la durata dei servizi in tre anni, con decorrenza dal 1.12.2024 al 30.11.2027, per garantirne la continuità e la massimizzazione degli effetti;

per la Procura della Repubblica di Arezzo

-il valore del servizio richiesto all' RSPP è stimato a canone in misura pari a €. 6.900,00 annui (onnicomprensivo anche di 2 DUVRI l'anno) oltre cassa e iva e in extra canone a consumo in €. 690,00 annui per eventuali duvri eccedenti il numero anzidetto o evenienze eccezionali (compenso per DUVRI aggiuntivi €. 400,00 cadauno);

- ne deriva il seguente

QUADRO ECONOMICO RSPP su base triennale

Canone mensile	Canone annuale	Canone triennale	Canone annuale a consumo	Canone triennale a consumo	Valore servizio RSPP su 3 anni a canone ed extra canone - importo massimo
€.575,00	€.6.900,00	€. 20.700,00	€. 690,00	€. 2.070,00	€. 22.770,00

- il valore del servizio richiesto al Medico Competente è stimato a canone in misura composta da un compenso annuo fisso pari a €. 200,00 e da un compenso di €. 57,00 esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 a visita periodica e dunque con il seguente

QUADRO ECONOMICO MEDICO COMPETENTE su base triennale

	Canone fisso annuale	Canone variabile annuale per visite programmate	Totale a canone annuale	Extra canone annuale a consumo	Valore servizio Medico competente annuale a canone ed extra canone	Valore totale servizio Medico Competente a canone su 3 anni	Valore servizio Medico competente su 3 anni con extra canone – Importo massimo
Primo Anno 1.12.2024 – 30.11.2025	€. 200,00	€. 2.109,00	€. 2.309,00	€. 200,00	€. 2.509,00		
Secondo anno 1.12.2025 – 30.11.2026	€. 200,00	€. 171,00	€. 371,00	€. 200,00	€. 571,00		
Terzo Anno 1.12.2026 – 30.11.2027	€. 200,00	€. 1.995,00	€. 2.195,00	€. 200,00	€. 2.395,00.		
Su tre anni						€. 4.875,00	€. 5.475,00

- per l'effetto il valore stimato complessivo massimo dei servizi richiesti per la durata di tre anni è pari a €. 22.770,00 per l'RSPP e a €. 5.475,00 per il medico competente;

DANDO ATTO CHE

- possono essere scelti operatori economici conosciuti in ragione di contratti positivamente conclusi con la P.A. purché in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal combinato disposto del D.lgs. n. 36/2023 e del D.lgs. n. 81/08 e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- non sussiste interesse transfrontaliero certo;
- il valore stimato dei servizi di cui trattasi su tre anni risulta complessivamente inferiore alla soglia di €. 143.000,00;
- il valore stimato di ciascun servizio, in una proiezione triennale, è comunque inferiore a E. 40.000,00;
- occorre procedere all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b D.lgs. n. 36/2023, attraverso il ricorso al Me.P.A. e mediante Trattativa Diretta, richiedendo una sola offerta per ciascuna categoria di servizio a un singolo operatore economico;
- in relazione ai servizi in oggetto non è necessario elaborare D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), trattandosi di prestazioni di natura intellettuale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023, in relazione alla presente procedura non sussiste l'obbligo di richiedere le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del predetto decreto;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023, non occorre richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei servizi in oggetto, trattandosi di prestazioni intellettuali da affidarsi a professionisti/società conosciuti/e in virtù di contratti positivamente conclusi dall'Ufficio;
- di imputare la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto sul capitolo 1451.37 – Spese per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro periodo 1.12.2024/30.11.2027;

Richiamate integralmente le superiori premesse;

DETERMINA

di procedere per la Procura della Repubblica di Arezzo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **all'affidamento diretto dell'incarico triennale di RSPP e Medico Competente, attraverso ricorso al Me.P.A. e mediante Trattativa Diretta, richiedendo una sola offerta a un singolo operatore economico per servizio;**

di esonerare l'operatore economico, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023 dalla presentazione della garanzia definitiva;

di dare atto che l'importo del servizio affidato su base triennale non potrà superare comunque l'importo di €. **22.770,00 per l'RSPP e di €. 5.475,00 per il Medico Competente;**

di imputare la relativa spesa ai fondi in corso di assegnazione da parte della Procura Generale di Firenze, sul capitolo 1451.37 – Spese per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – periodo 1.12.2024/31.11.2027;

di NOMINARE, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti pubblici QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO la Dott.ssa Giuseppa Nocita, Direttore

amministrativo presso la Procura della Repubblica di Arezzo, in possesso di competenze giuridiche adeguate all'incarico.

Il responsabile del procedimento svolgerà i seguenti compiti:

- rilasciare al sottoscritto Procuratore dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 16 del Codice dei Contratti pubblici;
- acquisire il codice trasparenza e attivare il CIG (codice identificativo di gara) su piattaforma mediante l'apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma MEPA – Trattativa Diretta;
- affidare il servizio sulla piattaforma MEPA, utilizzando l'apposita **funzione dell'affidamento diretto tramite Trattativa Diretta**;
- inserire nella apposita sezione della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it (“*Documenti da consultare*”) **la presente determina, la lettera di invito, lo schema di contratto**;
- inserire nell' apposita sezione della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it (“*Documenti da rinviare*”) i seguenti documenti: modello tracciabilità, patto di integrità; schema di contratto sottoscritto; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- inserire nell' apposita sezione della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it (“*Documenti da produrre*”) i seguenti documenti: documenti d'identità; DURC; curriculum vitae;
- formulare la proposta di aggiudicazione (ex art. 17, comma 5° del Dlgs n. 36/2023) al Capo dell'Ufficio;
- estrarre dalla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it il “*Documento di stipula del contratto*”, che sarà sottoscritto digitalmente dal Capo dell'ufficio (in formato.p7m) che ricaricato a sistema costituirà stipula del contratto;
- rendere nulla osta al pagamento che potrà essere bimestrale, condizionandolo alla verifica del regolare e puntuale espletamento dei compiti affidati;
- rilasciare il certificato di verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del Codice;
- svolgere tutti gli altri compiti previsti dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e dalle altre disposizioni dell'Allegato I.2 del Codice;
- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (“*Tracciabilità dei flussi finanziari*”);

di NOMINARE, ai sensi dell'art. 15, comma 6, D.lgs.36/2023, una struttura di supporto al RUP nelle persone di Simone Lippi e Lucio Guillaro già addetti all'Ufficio Contratti della Procura della Repubblica di Arezzo con i seguenti compiti:

- rilasciare al sottoscritto Procuratore dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 16 del Codice dei Contratti pubblici;
- aggiornare lo scadenziario delle visite periodiche del medico competente, anche in caso di nuove assunzioni;
- creare un promemoria dei DUVRI redatti dal RSPP;
- segnalare al RUP la necessità di sollecitare il Medico Competente per le visite periodiche;
- acquisire le fatture di RSPP e Medico Competente verificando che le prestazioni a canone ed extra canone regolarmente rese e vistate dal RUP siano correttamente fatturate;

di dare atto che la presente decisione a contrarre è stata redatta anche in raccordo con il Presidente del Tribunale di Arezzo;

ORDINA

in ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza, l'immediata pubblicazione della presente determinazione sul sistema S.I.G.E.G. (Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari) e nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito web della Procura della Repubblica di Arezzo nonché l'invio della presente determina all'Ufficio V della DG delle Risorse Materiali e delle Tecnologie – DOG- Ministero della Giustizia e alla Procura Generale di Firenze.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Gianfederica Dito